



**GEOM. MASSIMO PASSALACQUA**

STUDIO DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



**CARTA DEI SERVIZI**

Tel. 347 6605554 - 320 7245946

[massimo\\_passalacqua@yahoo.it](mailto:massimo_passalacqua@yahoo.it)

[www.studiopassalacqua.weebly.com](http://www.studiopassalacqua.weebly.com)

# STUDIO PASSALACQUA

## CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gentile Cliente,

attraverso questa Carta dei Servizi 2017 vogliamo offrire a Lei come a tutti gli interessati una sintesi delle attività che lo Studio Passalacqua è in grado di realizzare in materia di sicurezza sul lavoro: dalla consulenza professionale alla formazione e aggiornamento del personale, dalla redazione di qualsiasi documento (D.V.R., P.O.S., P.S.C., Pi.M.U.S.) all'assunzione di cariche quali Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

La tematica "sicurezza sul lavoro" è davvero ampia. Vi sono norme e decreti legislativi (come ad es. il D. Lgs. 81/2008) ai quali tutte le imprese, indipendentemente dalla tipologia di attività, devono attenersi. Vi sono poi imprese che per le particolari attività lavorative svolte richiedono una **specificata consulenza sui rischi**.

Ecco perché è fondamentale affidarsi ad un servizio professionale di consulenza sulla sicurezza sul lavoro:

- per **tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori** al fine di creare un ambiente di lavoro sano ed efficiente;
- per **evitare salate sanzioni** tanto amministrative quanto penali.

Lo STUDIO PASSALACQUA è sede **A.I.F.E.S.** (associazione italiana formatori esperti in sicurezza sul lavoro), per la formazione dei lavoratori svolge da anni consulenze e docenze in materia di sicurezza sul lavoro, garantendo esperienza e professionalità e assicurando un esclusivo e personale contatto con ogni cliente, proprio attraverso la figura del geom. Massimo Passalacqua.

Ringraziamo pertanto sin da ora tutti coloro i quali si sono affidati al nostro lavoro, così come coloro che ci stanno conoscendo attraverso queste pagine. Dalla nostra ci auguriamo di aver soddisfatto le vostre esigenze ed aspettative, pregandovi di mantenere costante e vivo il vostro rapporto con noi.

Sicuri di lavorare insieme.



## CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (P.O.S.)
2. PIANI DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (Pi.M.U.S.)
3. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)
4. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) E GESTIONE APPALTI
5. RISCHIO RUMORE
6. RISCHIO VIBRAZIONI
7. RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
8. RISCHIO BIOLOGICO
9. RISCHIO INCENDIO
10. RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
11. RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI (M.R.A.S.) / POSTURE
12. RISCHIO DA AMBIENTI DI LAVORO
13. RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
14. RISCHIO MICROCLIMA
15. RISCHIO VIDEOTERMINALI
16. RISCHIO CADUTE DALL'ALTO
17. RISCHIO ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINE
18. RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE
19. RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI
20. RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (R.O.A.)
21. CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)
22. PIANI DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE E RINTRACCIABILITÀ
23. MEDICINA DEL LAVORO
24. SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE (AVVOCATI CIVILISTI E PENALISTI)
25. SISTEMI DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
26. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231 AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 81/08

Art. 89, comma 1 e Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

#### CHI HA L'OBBLIGO

Tutti i datori di lavoro di imprese esecutrici di lavori di costruzione.

#### CHE COS'È?

Il P.O.S. costituisce un documento obbligatorio per le imprese che operano in ambito di lavori di ingegneria civile di cui al Titolo IV e Allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; esso descrive le procedure di sicurezza per l'esecuzione di lavori in cantiere e le scelte autonome delle imprese.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per redigere del P.O.S. è necessario conoscere le fasi lavorative, le attrezzature utilizzate, i D.P.I. e le sostanze in uso per la realizzazione del processo costruttivo; i tecnici raccolgono queste informazioni tramite sopralluoghi in cantiere, durante i quali contestualmente leggono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (se dovuto) e compilano delle check list di rilevamento.

Viene quindi redatto il P.O.S. a partire da un documento standard che viene adattato alla situazione del singolo cantiere con la specificazione dei lavoratori, delle attrezzature e delle sostanze impiegate nelle lavorazioni.

I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA coinvolti nella redazione del documento sono in possesso dei titoli di studio inerenti il comparto edile, sono iscritti all'albo e sono abilitati all'esercizio della professione (geometri ed ingegneri), almeno nella stesura del documento generale o come controllori delle redazioni emesse da tecnici non specializzati. Il P.O.S. viene poi trasmesso al cliente.

Art. 136 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

#### CHI HA L'OBBLIGO

Tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori coinvolti nell'impiego dei ponteggi.

#### CHE COS'È?

Il Pi.M.U.S. costituisce un documento obbligatorio nella realizzazione di un ponteggio di qualunque natura e dimensione; esso descrive le caratteristiche del ponteggio ed in particolare le procedure di sicurezza per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, nonché le procedure di emergenza da attuarsi in caso di infortunio connesso all'impiego del ponteggio.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Pi.M.U.S. è costituito da un piano generalizzato e da una parte che illustra le procedure di sicurezza per lo specifico ponteggio; consta di una relazione descrittiva corredata da tavole grafiche che descrivono l'esecutivo del ponteggio. I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA coinvolti nella redazione del documento sono in possesso dei titoli di studio inerenti il comparto edile, sono iscritti all'albo e sono abilitati all'esercizio della professione (geometri ed ingegneri).

Artt. 17 e 28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

#### CHI HA L'OBBLIGO

Tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori e/o soci lavoratori.

#### CHE COS'È

Il documento valutazione rischi (D.V.R.) è elemento fondamentale per garantire la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori. In primo luogo il D.V.R. deve presentare una relazione su quali siano i pericoli all'interno dei luoghi di lavoro e i rischi che comportano per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Poi il D.V.R. deve esporre un piano costituito da un insieme di azioni e attività volte ad eliminare, ridurre o almeno controllare i pericoli e i rischi e indicare tutte le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA avendo le competenze specifiche aiutano il datore di lavoro nell'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, analisi che viene finalizzata all'individuazione d'adeguate misure di prevenzione e protezione. Tale valutazione del datore di lavoro è eseguita con il supporto dei nostri tecnici ed in collaborazione con il medico competente.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro nei casi di affidamento di lavori in appalto.

**CHE COS'È?**

Il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) deve essere elaborato in alcuni dei casi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/08 ove vi sia l'affidamento di lavori in appalto.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Questo documento, salvo alcune eccezioni previste all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (es. lavori in appalto con durata inferiore a 2 gg e non comportanti particolari rischi, fra cui quelli elencati all'allegato XI del suddetto decreto legislativo; mere forniture; lavori di natura intellettuale) deve essere redatto nel caso di lavori in appalto ed elaborato a cura del datore di lavoro committente.

L'obiettivo che ci si prefigge con questo documento è di analizzare i rischi dovuti alle interferenze relative a tutti i lavori in appalto in essere presso il datore di lavoro committente, la finalità promuovere le adeguate misure preventive e protettive da attuarsi. È un documento obbligatorio da allegare al contratto di appalto, assieme alla valutazione dei costi per la sicurezza, pena la sua nullità. Per redigerlo i nostri tecnici devono essere portati a conoscenza degli appalti in essere e di quelli previsti presso il cliente, con il quale poi individuare le possibili strategie di intervento.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutte le aziende nelle quali vi sia personale che utilizza macchinari/impianti/attrezzature elettriche portatili e/o mezzi aziendali.

**CHE COS'È?**

Lo scopo della valutazione è quello di accertare i livelli di esposizione al rumore presenti negli ambienti di lavoro e di confrontarli con i valori di azione ed il valore limite di esposizione riportati nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Come i suoni, **il rumore** è costituito da onde di pressione sonora; nello specifico, il rumore è un segnale di disturbo rispetto all'informazione trasmessa in un sistema, può essere prodotto da innumerevoli fonti naturali e artificiali. I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione al rumore sono i minori, le donne in gravidanza ed i lavoratori che, per particolari patologie, terapie o ipersuscettibilità individuale, sono più esposti di altri. Inoltre vi sono farmaci e/o sostanze definite ototossiche che possono danneggiare le strutture neurosensoriali deputate alla funzione uditiva e all'equilibrio, sensibilizzando ulteriormente la risposta allo stimolo sonoro.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La valutazione del livello di esposizione al rumore viene redatta sulla base di una **raccolta di informazioni** relative al ciclo produttivo, alle mansioni, ai tempi di esposizione e all'operatività dei lavoratori in relazione agli impianti, alle attrezzature e ai macchinari.

Le **misurazioni** vengono effettuate dai nostri tecnici durante le normali condizioni di utilizzo dell'attrezzatura.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutte le aziende nelle quali vi sia personale che utilizza macchinari / attrezzature e/o mezzi aziendali.

**CHE COS'È?**

Lo scopo della valutazione è quello di accertare i livelli di vibrazione emessi dai macchinari / impianti / attrezzature presenti nell'ambito lavorativo e metterli in relazione ai limiti fissati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e conforme alle recenti linee guida pubblicate dall'I.S.P.E.S.L.

Il termine **vibrazione** si riferisce, in particolare, ad una oscillazione meccanica attorno ad un punto d'equilibrio; spesso le vibrazioni disperdono energia ed inoltre possono costituire una sorgente di rumore.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La valutazione del livello di esposizione al rumore viene redatta sulla base di una **raccolta di informazioni** relative al ciclo produttivo, alle mansioni, ai tempi di esposizione e all'operatività dei lavoratori in relazione agli impianti, alle attrezzature e ai macchinari.

Le **misurazioni** vengono effettuate dai nostri tecnici durante le normali condizioni di utilizzo dell'attrezzatura.



**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro titolari di attività che sono soggette al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e int.

**CHE COS'È?**

La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi concerne tutte le attività lavorative nelle quali i lavoratori si trovano esposti ad agenti chimici; sulla scorta del risultato di tale valutazione, il datore di lavoro è tenuto a prevedere ed indicare le misure tecniche, organizzative e procedurali atte a gestire il rischio, comprese la formazione e l'informazione specifica.

In linea generale, gli agenti chimici devono essere poi oggetto di valutazione in caso di emergenze che li vedano coinvolti: il datore di lavoro deve quindi prevedere procedure specifiche nelle quali siano eventualmente specificati degli interventi tecnici necessari e obbligatori.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA possiedono il know-how per gestire il processo di valutazione; esso avviene secondo le fasi seguenti:

- sopralluogo: un tecnico raccoglie i dati necessari all'individuazione del rischio (schede di sicurezza dei materiali, degli agenti chimici, ecc.);
- esame delle schede di sicurezza e dei processi produttivi, con l'obiettivo di accertare la presenza di agenti chimici pericolosi: qualora l'esito sia positivo, con il coinvolgimento del datore di lavoro vengono determinate le modalità ed i tempi di valutazione dell'esposizione;
- in caso di esito negativo, si provvede alla giustificazione della valutazione del rischio.

## 8

## RISCHIO BIOLOGICO

Titolo X D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**CHE COS'È?**

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI è obbligatoria in tutte quelle attività di lavoro nelle quali i lavoratori risultano esposti ad agenti biologici che presentano (o possono presentare) un pericolo per la salute umana (sulla base dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Sulla base delle risultanze della suddetta valutazione il datore di lavoro è tenuto a prevedere ed indicare le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie alla gestione del rischio, compresa la formazione e l'informazione specifica.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Un tecnico dello STUDIOPASSALACQUA raccoglie ed esamina i dati necessari alla individuazione del rischio; qualora risultasse possibile l'esposizione ad agenti biologici, procediamo a determinare, con il coinvolgimento del datore di lavoro, **le modalità e i tempi di valutazione** dell'esposizione; in caso contrario si provvede alla **giustificazione** della valutazione del rischio.

## 9

## RISCHIO INCENDIO

Art. 46 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; D.M. 10 marzo 1998; norme antincendio

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro.

**CHE COS'È?**

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO ED EMERGENZE rientra nel complesso del processo di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e riguarda sia la sicurezza ai fini della prevenzione incendi sia la gestione dell'emergenza.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La valutazione del rischio incendio e delle emergenze, come disciplinata dal D.M. 10 marzo 98, riguarda molteplici aspetti tecnici, organizzativi e gestionali; per la corretta valutazione del rischio è necessario distinguere almeno fra due situazioni ricorrenti:

- aziende soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.): in questo caso si considera che, per l'ottenimento del C.P.I., è stata già redatta da parte di un tecnico una valutazione sul rischio incendio presente, in conformità alle specifiche norme antincendio applicabili.
- aziende non soggette a C.P.I.: i nostri tecnici prendono in considerazione vari elementi di indagine ed emettono un giudizio sintetico ( BASSO, MEDIO o ELEVATO). A seconda del livello riscontrato sorge quindi la necessità di soddisfare una serie di esigenze normative e formative verificate nel D.V.R.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e int.

**CHE COS'È?**

In tutte quelle attività lavorative nelle quali i lavoratori si trovano ad essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni deve essere eseguita la valutazione della suddetta esposizione; sulla base delle risultanze il datore di lavoro è tenuto a prevedere ed indicare le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie alla gestione del rischio comprendenti anche la formazione e l'informazione specifica.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA possiedono le competenze per gestire il processo di valutazione che avviene secondo le fasi seguenti:

- sopralluogo: un tecnico raccoglie i dati necessari all'individuazione del rischio (schede di sicurezza dei materiali, degli agenti chimici, ecc.);
- esame dei dati raccolti, con l'obiettivo di accertare la presenza di agenti cancerogeni e mutageni: qualora l'esito sia positivo, con il coinvolgimento del datore di lavoro vengono determinate le modalità ed i tempi di valutazione dell'esposizione;
- in caso di esito negativo, si provvede alla giustificazione della valutazione del rischio.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

**CHE COS'È?**

In tutte le attività di lavoro ove le maestranze risultano esposte a RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (M.M.C.), MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI (M.R.A.S.) e POSTURE si rende necessario valutare tutte le situazioni lavorative che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico meccanico, in particolare dorso-lombari.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA effettuano un sopralluogo durante il quale raccolgono i dati necessari alla individuazione del rischio. Qualora dovesse emergere la possibilità di una esposizione a M.M.C./M.R.A.S./POSTURE PERICOLOSE procediamo ad un'indagine realizzata tramite una serie di misurazioni sul campo, una registrazione fotografica o video delle azioni e/o delle posture.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro

**CHE COS'È?**

La valutazione dei rischi relativa agli ambienti di lavoro rientra nel complesso del processo di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e concerne le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, tra cui il rispetto di determinate caratteristiche indicate nell'allegato IV del suddetto decreto legislativo (illuminazione, umidità, ergonomia degli spazi di lavoro, servizi igienici, spogliatoi, vie di fuga e di circolazione, uscite di sicurezza, ecc.).

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La valutazione dei rischi sugli ambienti di lavoro si esegue tramite **sopralluogo in azienda** e compilazione di checklist allo scopo di evidenziare le eventuali non conformità rispetto alla norma. Tutti i tecnici dello STUDIOPASSALACQUA sono in grado di fare un'analisi generale di questi rischi; in caso di dubbio su alcuni aspetti particolari viene interpellato il referente del servizio che fornirà le indicazioni del caso.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i datori di lavoro titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

**CHE COS'È**

Secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08, le imprese dovranno provvedere ad effettuare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori "[...] tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...]" poiché lo stress "[...]" può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro "[...]".

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Indagine a carattere oggettivo. Con il supporto delle nostre figure tecniche e del nostro servizio di medicina del lavoro procediamo alla raccolta dati sul personale. L'elaborazione delle informazioni mira a definire se l'ipotesi di un fenomeno di stress riconducibile a cause lavorative sia veritiera; in caso positivo, a fianco di una completa illustrazione dei risultati dell'indagine, indichiamo l'opportunità di un approfondimento;

Indagine a carattere soggettivo. Somministriamo a tutti i dipendenti un test di clima organizzativo cui facciamo seguito con interviste individuali di approfondimento. L'obiettivo è validare o falsificare l'ipotesi formulata nella prima indagine; in caso di conferma, formuliamo proposte di intervento a vari livelli, organizzativo, formativo e informativo, di supporto a gruppi o singoli.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**CHE COS'È?**

In tutte quelle attività di lavoro nelle quali le maestranze sono esposte al rischio microclima occorre, in prima istanza, determinare se si tratta di AMBIENTE MODERATO o AMBIENTE SEVERO sulla base di parametri specifici (temperatura, umidità, attività metabolica correlata alla mansione svolta dai lavoratori).

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Queste le fasi attraverso le quali si articola il servizio:

**Sopralluogo:** un tecnico raccoglie i dati necessari all'individuazione del rischio;

**Esame** dei dati raccolti, con l'obiettivo di accertare la possibilità di esposizione a microclima moderato; in caso affermativo, il tecnico dello STUDIOPASSALACQUA con il coinvolgimento del datore di lavoro, determina le modalità ed i tempi di valutazione dell'esposizione.

In caso di esposizione a microclima severo, con il datore di lavoro si provvede a determinare il dato oggettivo relativo alla esposizione, mediante apposite misurazioni sul campo e l'applicazione del metodo di calcolo dell'indice W.B.G.T.

**CHI HA L'OBBLIGO**

Tutti i titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**CHE COS'È**

L'utilizzo di attrezzature munite di Videoterminali (VDT) è divenuto, nel tempo, supporto e complemento indispensabile per molteplici attività lavorative. Se da un lato tali attrezzature hanno prodotto indubbiamente maggiore funzionalità e snellimento del normale lavoro, è altrettanto vero che hanno causato l'insorgere di problematiche di protezione del lavoratore addetto al loro impiego.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

I tecnici dello STUDIOPASSALACQUA effettuano un sopralluogo presso l'azienda allo scopo di raccogliere i dati necessari alla individuazione del rischio; qualora dall'esame della attività produttiva dovesse emergere la possibilità di esposizione al rischio specifico procediamo all'indagine mediante somministrazioni di questionari ai lavoratori interessati dall'utilizzo del Videoterminali, con l'aggiunta di registrazione fotografica delle posture. In caso contrario il tecnico, con il coinvolgimento del datore di lavoro, provvede alla giustificazione della valutazione del rischio.



Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; Norma Uni EN795:2002; Linee guida I.S.P.E.S.L. (2003)

#### CHI HA L'OBLIGO

Tutte le imprese che svolgono lavori in appalto e che espongono i lavoratori al rischio di caduta da oltre 2 metri rispetto ad un piano stabile, oppure per l'uso di specifiche attrezzature di lavoro o opere (provvisoriale e non) che espongono al rischio caduta i lavoratori (es. scale a pioli, ponteggi e trabattelli, piattaforme elevabili, soppalchi, ecc.)

#### CHE COS'È?

La VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVA AI LAVORI IN QUOTA rientra nel complesso del processo di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e concerne l'individuazione e l'analisi di quelle situazioni lavorative che possono presentarsi nelle unità produttive.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La valutazione dei rischi sui lavori in quota si esplica con la seguente sequenza:

- identificazione delle situazioni a rischio (a mezzo di check-list)
- sopralluoghi presso le unità produttive o in cantiere;
- analisi delle modalità di esecuzione dei lavori e delle procedure applicate;
- valutazione della rispondenza dei D.P.I. presenti e della formazione necessaria per intraprendere i lavori in quota.

## 17

## RISCHIO ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINE

Titolo III D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998; Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006

#### CHI HA L'OBLIGO

Tutti i datori di lavoro.

#### CHE COS'È?

La valutazione dei rischi relative alle attrezzature di lavoro rientra nel complesso del processo di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; essa riguarda la corrispondenza delle attrezzature di lavoro con le vigenti norme di salute e sicurezza vigenti.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La valutazione dei rischi sulle attrezzature prevede le seguenti fasi:

- sopralluogo presso le unità produttive dei datori di lavoro durante il quale si intende determinare la rispondenza delle attrezzature e delle macchine alle norme antinfortunistiche. Nello specifico vengono controllati: la presenza di eventuali marcature CE; lo stato di manutenzione; i registri di controllo e verifica; la presenza e la funzionalità di dispositivi di sicurezza;
- valutazione che si concretizza in una schedatura delle singole attrezzature o per gruppi omogenei, con dati riguardanti i giudizi di conformità, gli operatori abituali, gli interventi proposti per adeguare o migliorare lo stato delle attrezzature e l'individuazione delle mansioni che necessitano di specifica formazione.

## 18

## RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XI D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; Direttive europee: AT.EX. 94/9/CE, AT.EX. 99/92/CE; Norme: CEI EN 60079-10 (CEI 31-30), Guida CEI 31-35, CEI EN 50281-3 (CEI 31-52) e Guida CEI 31-56

#### CHI HA L'OBLIGO

Tutti i datori di lavoro.

#### CHE COS'È?

La valutazione dei rischi relativa alla formazione di atmosfere esplosive (AT.EX., Atmosphere Explosive) rientra nel complesso del processo di valutazione del rischio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e concerne la valutazione della possibilità che si formino atmosfere esplosive dovute allo stoccaggio, alla lavorazione o alla presenza di impianti contenenti sostanze infiammabili e/o combustibili quali gas, vapori, nebbie o polveri.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La valutazione dei rischi sulle atmosfere esplosive avviene in due fasi:

- **analisi preliminare:** la finalità che ci proponiamo a questo stadio è di verificare l'esistenza delle condizioni per dover procedere ad un'analisi più approfondita. I tecnici dello STUDIOPASSALCQUA operano una ricognizione dei rischi a mezzo di check-list (es. ricerca di sostanze pericolose o processi tipici per la formazione di ATEX);
- in caso affermativo procediamo alla seconda fase, nella quale operiamo una **valutazione specifica dei rischi** (con la supervisione del referente)

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e decreti applicativi ancora in vigore; Legge 19 ottobre 1970, n.864; D.M. 13 luglio 1990, n.449  
D.Lgs 4 dicembre 1992, n.475; D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230; Titolo VIII, Capo V D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

#### CHI HA L'OBBLIGO

Tutti i datori di lavoro titolari di attività che sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

#### CHE COS'È?

Tra i differenti tipi di inquinamento cui l'uomo può essere sottoposto, quello dovuto a radiazioni ionizzanti è certamente il più subdolo a causa del fatto che non possediamo organi sensoriali che ci allertino della sua presenza. I danni da esposizione si riferiscono soprattutto alla funzione riproduttiva (gonadi), quindi al patrimonio genetico, mentre le parti dell'organismo che risultano essere più aggredibili sono il midollo osseo (le cellule del sangue sono molto sensibili a queste radiazioni) e la pelle (che può venire colpita degenerando talvolta in malattie neoplastiche).

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I nostri tecnici raccolgono presso l'azienda i dati necessari alla individuazione del rischio radiazioni ionizzanti; sulla base dei risultati derivati dall'esame dei dati viene strutturato il proseguo della valutazione.

## 20

## RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (R.O.A.)

Titolo VIII, Capo V D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; UNI EN 14255, UNI EN 12198, CIE S009, IEC 62471

#### CHI HA L'OBBLIGO

Tutti i datori di lavoro ove siano presenti fonti di emissione di R.O.A.

#### CHE COS'È

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SULLE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (R.O.A.) riguarda i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali emesse durante lo svolgimento del lavoro, con particolare riguardo agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La valutazione confluisce in una relazione che individua e classifica le possibili fonti di emissione di R.O.A. presenti negli ambienti di lavoro, ne valuta i rischi in relazione alle norme tecniche ed in particolare la possibilità che vi siano lavoratori esposti oltre i limiti di legge consentiti.

## 21

## CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

D.M. Interno 16 febbraio 1982; D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689; L. 7 dicembre 1984, n. 818; art. 1 comma 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;  
art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

#### CHI HA L'OBBLIGO

Tutti i datori di lavoro titolari di attività che sono soggette a controllo da parte dei VVF ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, del D.M. Interno 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

#### CHE COS'È?

Il C.P.I., CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, costituisce autorizzazione ad esercire l'attività ai fini della prevenzione incendi per quelle realtà soggette al controllo dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (V.V.F.), ovvero che inglobano una delle 97 attività elencate nel D.M. Interno 16 febbraio 1982 e succ. mod. e int.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Attività gestita tramite i nostri tecnici, in particolare quelli abilitati ai sensi della L. 7 dicembre 1984, n. 818, i quali hanno il ruolo di tenere direttamente e indirettamente il contatto con gli enti preposti per il controllo e il rilascio delle autorizzazioni ad esercire, ovvero Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.

Siamo in grado di erogare il servizio in ogni sua fase: richiesta di parere; elaborazione del progetto; certificazioni; richiesta del C.P.I.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002

#### CHI HA L'OBLIGO

Tutte le aziende della filiera alimentare: produzione, trasformazione, trasporto, manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande: aziende di produzione primaria, catena della grande distribuzione, negozi, mense, bar, ristoranti, distributori, etc.

#### CHE COS'È?

L'Autocontrollo Alimentare si basa sull'applicazione dei principi del metodo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) e del metodo CODEX ALIMENTARIUS.

Esso è un obbligo dei responsabili del settore alimentare: il controllo sanitario, volto a determinare lo stato di salute dell'alimentarista, è costituito da una formazione continua di 4 ore che avrà luogo ogni 2 anni.

Il piano di autocontrollo coincide con il Documento di valutazione dei rischi ed ha lo scopo di istituire un sistema operativo interno all'azienda finalizzato a verificare le condizioni igienico-sanitarie e ad adottare sistemi di sicurezza e rintracciabilità degli alimenti per l'attivazione delle procedure di richiamo/ritiro di alimenti non conformi. Tale documento deve essere mantenuto a disposizione dell'autorità in caso di verifiche e controlli.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il sopralluogo conoscitivo del ciclo produttivo dell'azienda nelle sue singole fasi e degli aspetti organizzativi e formativi è condotto alla presenza del datore di lavoro / Responsabile del settore alimentare ai quali è richiesto il coinvolgimento diretto nelle decisioni e negli interventi pianificabili. A seguito del sopralluogo viene redatto il manuale sulla base delle indicazioni ricevute, implementate da elementi di gestione del sistema

Titolo I, Capo III, Sezione V D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

#### CHI HA L'OBLIGO

Tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

#### CHE COS'È?

Il Datore di lavoro, in forza dell'art. 18, comma 1, lettera a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a nominare un Medico competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi in cui, a seguito della redazione del Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.), risultino esserci in azienda dei rischi per la salute dei lavoratori.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nomina del Medico Competente: la Sorveglianza Sanitaria inizia con la redazione del documento di nomina del Medico Competente, nel quale il Datore di lavoro conferisce incarico al Medico di effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

Definizione del Piano Sanitario: prima di procedere alle visite mediche, il nostro Medico Competente effettua il sopralluogo in Azienda e prende visione del D.V.R. e successivamente definisce il Piano Sanitario;

Visite mediche: il nostro Medico Competente istituisce per ciascun dipendente una cartella sanitaria e di rischio e procede con le visite mediche. Al termine della visita rilascia il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.

#### COS'È?

Lo STUDIOPASSALACQUA supporta i propri clienti attraverso la **consulenza legale** di avvocati esperti nei vari settori del diritto civile e penale che sono a disposizione nelle nostre strutture **previo appuntamento**. Nel fare ciò **assicuriamo la completa sicurezza** e la **segretezza** dei vostri dati.

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

##### SERVIZI STRAGIUDIZIALI

Consulenza in materia contrattualistica; Verifica contratti in essere con fornitori; Parere legale su appalti in essere; Predisposizione contratti di appalto; Consulenza legale in genere;

##### SERVIZI GIUDIZIALI:

Assegnazione di un Avvocato che vi seguirà e accompagnerà nella risoluzione di tutte le vostre esigenze relative al servizio in oggetto.

**COS'È?**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella delle persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto. Le aziende possono cautelarsi adottando e facendo rispettare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il modello di organizzazione e di gestione deve contenere:

- un sistema di analisi del rischio attraverso la mappatura dei processi, l'analisi delle singole aree di rischio e l'individuazione di cariche e funzioni che guidano l'attività d'impresa;
- una formulazione di direttive aziendali vincolanti e procedure mediante l'imposizione di verifiche simultanee ed incrociate;
- la creazione di sistemi di controllo preventivo grazie all'inserimento di firme obbligatorie per le decisioni finali;
- l'individuazione di un Organo di Vigilanza (O.D.V.);
- la creazione di un regolamento disciplinare e di un Codice Etico;
- l'individuazione di coefficienti di colpevolezza ascrivibili all'ente in relazione all'inosservanza degli organi di direzione e di vigilanza;
- l'individuazione dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori esterni).

## 26

**MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231 AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 81/08**

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; L. 3 agosto 2007, n. 123; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e int.

**COS'È?**

La L. 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prevede la possibilità di adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa.

Il modello deve rispettare i requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01 e deve garantire l'adempimento degli obblighi relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il modello di organizzazione e di gestione deve contenere:

- un sistema di analisi del rischio attraverso la mappatura dei processi, l'analisi delle singole aree di rischio e l'individuazione di cariche e funzioni che guidano l'attività d'impresa;
- una formulazione di direttive aziendali vincolanti e procedure mediante l'imposizione di verifiche simultanee ed incrociate;
- la creazione di sistemi di controllo preventivo grazie all'inserimento di firme obbligatorie per le decisioni finali;
- l'individuazione di un Organo di Vigilanza (O.D.V.);
- la creazione di un regolamento disciplinare e di un Codice Etico;
- l'individuazione di coefficienti di colpevolezza ascrivibili all'ente in relazione all'inosservanza degli organi di direzione e di vigilanza;
- l'individuazione dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori esterni).

## RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER DATORI DI LAVORO

(R. S. P. P.)

D.Lgs. 81/2008 art. 34 commi 2 e 3, ASR 21/12/2011

DURATA: RISCHIO BASSO: 16 ore, RISCHIO MEDIO: 32 ore, RISCHIO ALTO: 48 ore

CONTENUTI: formare datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE R.S.P.P.

D.Lgs. 81/2008 art. 34 commi 2 e 3, ASR 21/12/2011

DURATA: RISCHIO BASSO: 6 ore – RISCHIO MEDIO: 10 ore - RISCHIO ALTO: 14 ore

CONTENUTI: aggiornare i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## ADDETTO ANTINCENDIO: RISCHIO MEDIO

D.Lgs. 81/2008 art. 37, D .M. 10 Marzo 1998

DURATA: 8 ore, comprese le prove pratiche

CONTENUTI: essere in grado di intervenire all'interno del proprio posto di lavoro ed in cantiere in caso di incendio per evacuare o allontanare dal pericolo le persone coinvolte; saper coordinare situazioni di emergenza, in attesa di soccorsi organizzati.

## ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

D.Lgs. 81/2008 art. 37

DURATA: 12 ore - 16 ore, in base alla tipologia dell'azienda

CONTENUTI: essere in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un infortunio, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare situazioni di emergenza, in attesa di soccorsi organizzati.

## FORMAZIONE BASE LAVORATORI

Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ASR 21/12/2011

DURATA: RISCHIO BASSO: 8 ore – RISCHIO MEDIO: 12 ore - RISCHIO ALTO: 16 ore

CONTENUTI: formare il lavoratore in relazione ai rischi connessi alla mansione svolta in azienda

## FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ASR 21/12/2011

DURATA: 8 ore + ESAMI

CONTENUTI: acquisire conoscenze fondamentali sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sulle responsabilità insite nel ruolo di preposto ed i relativi obblighi di legge, la valutazione dei rischi e le indicazioni inerenti i rischi principali dell'attività lavorativa



## FORMAZIONE ADDETTO E PREPOSTO ALLA POSA DI SEGNALETICA STRADALE

Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ASR 21/12/2011

DURATA corso Addetto: 8 ore + ESAMI  
DURATA corso Preposto: 12 ore + ESAMI

CONTENUTI: acquisire conoscenze fondamentali sui criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R. L. S.

D.Lgs. 81/2008 art. 34 comma 10

DURATA: 32 ore + ESAMI

CONTENUTI: fornire ai partecipanti la formazione adeguata per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

## AGGIORNAMENTO PER R. L. S.

D.Lgs. 81/2008 art. 34 comma 10

DURATA: 4 - 8 ore, in base al numero di dipendenti dell'azienda

CONTENUTI: aggiornare la formazione per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. "[...]La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori"

## LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI

DURATA: 28 ore + ESAMI

CONTENUTI: acquisire la formazione specifica in tema di sicurezza, prevista per legge per i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

## AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI

DURATA: 4 ore (di cui 3 ore di contenuti tecnico - pratici) + ESAMI

CONTENUTI: aggiornare la formazione specifica in tema di sicurezza, prevista per legge per i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

## ADDETTI ALL'UTILIZZO SISTEMA FUNI (MODULO "BASE" + MODULO "A" O MODULO "B")

D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI

DURATA: 8 ore + ESAMI

CONTENUTI: conoscere tramite teoria e prove pratiche il quadro normativo-sanzionatorio inerente il montaggio ed uso di dispositivi d'ancoraggio e i principi d'installazione dei sistemi di linee vita; conoscere i DPI da utilizzare; apprendere tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (MODULO "A") e funi su alberi (MODULO "B")

## ADDETTI A LAVORI IN SPAZI CONFINATI E SOSPETTI D'INQUINAMENTO

Art. 37 D.Lgs. 81/2008, D.P.R. n. 177 del 14/09/2011

DURATA: 16 ore

CONTENUTI: conoscere tramite teoria e prove pratiche le modalità con cui operare in ambienti confinati e sospetti d'inquinamento, e soprattutto il recupero di un infortunato nelle diverse particolari situazioni di pericolo, tramite sistemi automatici/manuali di recupero d'emergenza operatore come cavalletto cevedale o "capra"; treppiede con argano su cavo metallico, ecc., e l'utilizzo dei DPI anticaduta, maschere filtranti e autorespiratori.

## UTILIZZO DEI D.P.I. DI III° CATEGORIA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 art. 77 commi 4 e 5

DURATA: 8 ore

CONTENUTI: conoscere le operazioni da svolgere durante i lavori in quota tecnicamente complessi, soggetti a rischio di caduta dall'alto, e che devono utilizzare per la protezione contro le cadute dall'alto una serie di DPI di posizionamento sul lavoro, di trattenuta - anticaduta e comprende sia una parte teorica che una parte pratica.

## ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MOTOSEGA

art. 37, D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

DURATA: 8 ore

CONTENUTI: Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente la motosega in diverse situazioni pratiche correlate con la manutenzione del verde e il taglio e abbattimento di alberi, saper eseguire la manutenzione della motosega a regola d'arte. Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite il miglioramento sia delle conoscenze relative alla motosega e ai relativi pericoli, sia della capacità di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione

## FORMAZIONE IN MATERIA DI DIDATTICA PER FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

(Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Decreto Interministeriale 06/03/2013).

DURATA: 24 ore

CONTENUTI: fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei diversi contesti produttivi e relazionali. Il corso, attraverso l'analisi di tutte le metodologie e tecniche didattiche si propone di fornire ai partecipanti tutte le nozioni specifiche utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

## **CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE DI LAVORO**

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

**CONTENUTI:** acquisire conoscenze e competenze delle attrezzature in oggetto, identificarne i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere l'uso corretto dell'attrezzatura e dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare

### **PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI**

D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. III

DURATA: 10 ore + ESAMI

### **TRATTORI AGRICOLI A RUOTE**

#### **MODULO AGGIUNTIVO PER TRATTORI A CINGOLI**

D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. VIII

DURATA: 8 ore + ESAMI (MODULO AGGIUNTIVO PER TRATTORI CINGOLATI: 5 ore + ESAMI)

### **GRU A TORRE CON ROTAZIONE IN ALTO ED IN BASSO**

D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. V

DURATA: 14 ore + ESAMI

### **GRU PER AUTOCARRO**

D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. IV

DURATA: 12 ore + ESAMI

### **CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO**

TUTTE LE TIPOLOGIE DI CARRELLI

D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. VI

DURATA: 16 ore + ESAMI

### **MOVIMENTO TERRA**

ESCAVATORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE


D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. IX

DURATA: 16 ore + ESAMI

### **POMPA PER CALCESTRUZZO**

D.Lgs. 81/2008 artt. 71 e 73, ASR 22/02/2012 All. X

DURATA: 14 ore + ESAMI



Tel. 347 6605554 - 320 7245946

[massimo\\_passalacqua@yahoo.it](mailto:massimo_passalacqua@yahoo.it)

[www.studiopassalacqua.weebly.com](http://www.studiopassalacqua.weebly.com)